



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Sequestro fondo pensione e casa: è possibile?

Autore: Redazione | 15/06/2020



Sequestro e confisca della prima casa e dei fondi di previdenza complementare: si può applicare al penale la disciplina civilistica sull'esecuzione forzata?

Come noto, la legge in materia di pignoramenti da parte dell'agente della

riscossione incontra una serie di limiti a garanzia del debitore. Primo tra tutti c'è il divieto di pignoramento dell'unica casa di proprietà. Poi, ci sono i limiti al pignoramento della pensione, dello stipendio e del conto corrente, così come quelli sulle polizze assicurative, che ricalcano la materia civilistica in materia di esecuzione forzata.

Quali di queste regole sono applicabili nell'ambito invece dei procedimenti penali e, più nel dettaglio, ai sequestri finalizzati alla confisca per reati tributari?

Due recenti sentenze della Cassazione hanno affrontato questo tema e, nel silenzio normativo, hanno valutato la possibilità di colmare la lacuna applicando le stesse norme civilistiche. Alla Corte è stato così chiesto se **è possibile il sequestro del fondo pensione e della casa** dell'imputato. Ecco qual è stata la risposta fornita dai giudici supremi.

Sequestro e confisca fondo pensione: è possibile?

Iniziamo dal **sequestro preventivo del fondo pensione**, avente a oggetto somme versate - da parte di un indagato nell'ambito di un procedimento penale per il reato di frode fiscale - in un'assicurazione privata e da quest'ultima gestite a fini previdenziali.

La Cassazione **[1]** prende atto dell'assenza di norme che dispongano una disciplina apposita nell'ambito del procedimento penale. Per cui si interroga sulla possibilità di applicare le disposizioni in materia di pignoramenti contro il debitore.

Tali disposizioni, come noto, prevedono due grossi limiti.

Innanzitutto, ci sono i limiti al **pignoramento della pensione**. Quest'ultimo, se effettuato in capo all'Inps, può avvenire fino a massimo **un quinto** della pensione da cui va prima detratto il cosiddetto «[minimo vitale](#)». Il minimo vitale è pari a una volta e mezzo l'assegno sociale annualmente previsto dall'Inps per gli indigenti. Attualmente, è pari a 689,74 euro. Quindi, su una pensione di 2.000 euro bisogna prima sottrarre il minimo vitale (il risultato è pari a 1.310,26 euro) e su questo poi applicare il quinto. Pertanto, è possibile pignorare non più di 262,05 euro al mese.

Tale limite di pignoramento, previsto in ambito civilistico, è stato esteso dalla

Cassazione anche alla materia penale. Secondo la Corte **[2]**, anche in materia di sequestro preventivo possono applicarsi i principi dettati da norme speciali in materia di **limiti di pignorabilità e sequestrabilità** di somme rivenienti da trattamenti retributivi e pensionistici, limiti volti a garantire i diritti inalienabili della persona. Pertanto, bisogna ritenere che il limite stabilito in materia di impignorabilità della pensione possa essere esteso, sulla base dei canoni interpretativi, anche alla materia del sequestro preventivo, in funzione della tutela dei diritti inviolabili e della garanzia del minimo vitale.

Tuttavia, secondo la Cassazione non si può applicare al **fondo pensione della pensione integrativa** la stessa disciplina sui limiti del pignoramento della pensione. E ciò perché la sua funzione è differente rispetto alla pensione stessa: il fondo non è infatti rivolto al sostentamento del pensionato ma è uno strumento finanziario di investimento, volto a integrare il reddito piuttosto che a costituirlo. Si tratta insomma di una previdenza “facoltativa” e non “obbligatoria”.

Gli strumenti finanziari dei fondi pensione possono piuttosto essere assimilati alle **assicurazioni sulla vita**. Ora, se è vero che, in ambito civilistico **[3]**, le polizze vita sono impignorabili, non è così nell’ambito del penale. Per cui le somme di denaro in esse confluite soggiacciono all’ordinaria disciplina penalistica in materia di sequestro preventivo finalizzato alla successiva **confisca per equivalente** del profitto del reato.

Come già sancito dalla stessa Cassazione in passato **[4]**, il **divieto di pignoramento** stabilito dal Codice civile per le polizze vita riguarda solo i casi di garanzia patrimoniale del debitore a fronte della responsabilità civile e non anche la disciplina della responsabilità penale. Pertanto, **il sequestro preventivo può avere ad oggetto una polizza assicurativa sulla vita**.

Sequestro prima casa: è possibile?

La seconda sentenza della Cassazione qui in commento **[5]** valuta invece la possibilità di disporre il pignoramento della prima e unica casa di proprietà dell’imputato. Anche in questo caso, il procedimento penale attiene a un reato in materia tributaria.

Come noto, l’agente per la riscossione (e non anche tutti gli altri creditori privati) non può pignorare la casa del debitore quando questa:

- è l'unico immobile di sua proprietà;
- non è di lusso (A/1, A/8 o A/9);
- è adibito a civile abitazione;
- vi è fissata la residenza.

È il cosiddetto **divieto di pignoramento della prima casa**.

La Corte ha ritenuto che tale limite debba applicarsi anche al caso di sequestro che, pertanto, non può mai riguardare la sola e unica casa del reo. E ciò proprio per la finalità che essa deve avere: garantire la sopravvivenza.

La sola **unica abitazione del debitore** (la cosiddetta "prima casa") non può essere oggetto di confisca per reati tributari. Invece, se il responsabile del reato è proprietario di più di un immobile, il sequestro può riguardare tutti questi e non solo quelli ulteriori rispetto al primo.

Note

[1] Cass. sent. n. 13660/2020. **[2]** Cass. sent. n. 13422/2019. **[3]** Art. 1923 cod. civ. **[4]** Cass. sent. n. 11945/2017. **[5]** Cass. sent. n. 8955/2020. Autore immagine: it.depositphotos.com